

Appalti (2)

Rimessione all'Adunanza Plenaria - Obblighi dichiarativi

Il Consiglio di Stato, ex art. 99, co. 1, c.p.a., ha rimesso all'Adunanza Plenaria la questione relativa all'individuazione della portata e dei limiti degli obblighi dichiarativi gravanti sugli operatori economici partecipanti alle procedure di gara.

Consiglio di Stato, Sez. V, ordinanza del 9 aprile 2020, n. 2332

[Approfondisci...](#)

Il Consiglio di Stato ha rimesso all'Adunanza Plenaria la definizione dell'esatta individuazione e perimetrazione degli obblighi dichiarativi imposti agli operatori economici nelle procedure di evidenza pubblica, soprattutto per quanto riguarda i presupposti configuranti la falsità dichiarativa ex art. 80, comma 5, del d.lgs. n. 50/2016, lett. c) e f-bis).

I Giudici di Palazzo Spada hanno innanzitutto rilevato che le irregolarità di carattere dichiarativo sono definite nel quadro delle situazioni concretanti gravi illeciti professionali idonei, quindi, a rendere dubbia l'integrità e l'affidabilità del concorrente, fondandosi sull'obbligo generale (di stampo precontrattuale) sussistente in capo ad ogni operatore economico di fornire tutte le informazioni "comunque rilevanti" alla stazione appaltante.

Ci si trova, allora, nella logica del c.d. "contatto sociale qualificato", di matrice codicistica (artt. 1337 e 1338 c.c.), che impone un dovere di chiarezza informativa.

Nel contesto evidenziale di matrice pubblicistica - invece - l'obbligo, collegandosi alla professionalità, assume specifico rilievo ricollegandosi anche ad una sanzione espulsiva ex art. 80, co. 5, lett. c-bis, ponendosi a presidio della necessità per la Stazione appaltante di "conoscere tutte le circostanze rilevanti per l'apprezzamento dei requisiti di moralità e meritevolezza soggettiva". Si configura quindi come un c.d. obbligo servente, ma viene altresì previsto come specifico motivo di esclusione concretando - in sé - una forma di grave illecito professionale.

In definitiva, il Collegio - prendendo atto del contrasto giurisprudenziale in atto e dei dubbi esegetici sul tenore testuale dell'art. 80, comma 5 - ha rilevato "la necessità di una puntuale perimetrazione della portata e dei limiti degli obblighi informativi. Sui quali si scaricano, con evidente tensione, opposti e rilevanti interessi: da un lato quello di estromettere senz'altro dalla gara i soggetti non affidabili sotto il profilo dell'integrità morale, della correttezza professionale, della credibilità imprenditoriale e della lealtà operativa; dall'altro, quello di non indebolire la garanzia della massima partecipazione e di non compromettere la necessaria certezza sulle regole di condotta imposte agli operatori economici, presidiate dalla severa sanzione espulsiva".